



Commento relativo all' ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

Oggetto della presente revisione sono, da un lato, le modifiche puntuali alle disposizioni sulla formazione delle persone incaricate dei controlli ufficiali e, dall'altro, una nuova regolamentazione dei requisiti per lo scambio e il trattamento dei dati personali delle persone che completano le formazioni nell'ambito dell'esecuzione in materia di derrate alimentari. Inoltre, l'elenco dei metodi per le campionature ufficiali e per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio è allineato allo stato più recente del diritto dell'UE.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 63 cpv. 1

La modifica è una precisazione puramente linguistica.

Titolo dopo l'art. 76

Nella versione francese, il titolo è adattato alla formulazione delle altre lingue.

Art. 80

La parte teorica dell'esame di diploma deve essere limitata ora solo alle materie di cui all'articolo 79 capoverso 2 lettere a– e. Nel diritto vigente viene elencato anche, erroneamente, il capoverso f.

Titolo dopo l'art. 86

Nella versione francese, il titolo è adattato alla formulazione delle altre lingue.

Art. 92 cpv. 1

Le materie d'esame di cui all'articolo 90 capoverso 2 lettere a–f, non solo quelle di cui alle lettere b–d, sono valutate singolarmente con «superato/non superato».

Capitolo 5: Gestione dei dati

Art. 95a–d

Questi nuovi articoli disciplinano lo scambio e il trattamento dei dati personali delle persone che completano una formazione come organo di esecuzione del controllo delle derrate alimentari. Questi dati vengono registrati in un sistema informativo della Confederazione, il "Learning Management System" (LMS). Il Learning Management System dell'USAV è utilizzato per realizzare i seguenti compiti:

- registrare gli obiettivi della formazione;
- pianificare e realizzare la formazione;
- gestire i processi di formazione;



- controllare la formazione;
- analizzare i risultati della formazione;
- assicurare il trasferimento delle conoscenze;
- garantire la gestione delle competenze.

Il termine "relatori" si riferisce a tutti i formatori responsabili di una parte del programma di formazione. Il termine "partecipanti" è utilizzato per indicare le persone che partecipano allo stesso programma di formazione.

Allegato 5

L'elenco dei metodi per le campionature ufficiali e le analisi, prove e diagnosi di laboratorio è aggiornato allo stato più recente dei metodi dell'UE, per l'analisi dei residui di pesticidi nelle derrate alimentari ai metodi dell'UE per i residui di pesticidi.

Allegato 10

Anche questo allegato è nuovo. Elenca i dati che l'USAV può trattare nell'ambito dell'ordinanza (vedi art. 95a e seguenti). Disciplina anche quali dati può scambiare con i relatori e i partecipanti ai corsi. L'espressione «diplomi precedenti» si riferisce ai certificati e ai diplomi ottenuti in precedenti percorsi formativi (ad es. AFC, BSc, MSc ecc.). Questi documenti vengono cancellati dopo il rilascio del diploma (così come il curriculum vitae). Rimangono invece i diplomi rilasciati dall'USAV (DCA, DCDA).

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Lo sforzo richiesto per il campionamento e la preparazione dei campioni per l'analisi dell'ocratossina A nei fichi aumenterà, ma i risultati dell'analisi saranno più rappresentativi e solidi.

3. Ripercussioni per l'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera. Esse non incidono su nessun obbligo internazionale perché riguardano esclusivamente le autorità di esecuzione svizzere.